

## **Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, con particolare riferimento a quelle derivanti da successione *ex lege*: offensività in concreto e onere motivazionale del giudice. Nota a Cass., Sez. Un. Pen., 16 maggio 2025, ud. 28 novembre 2021, n. 18474**

*The crime of failure to disclose changes in assets, particularly those arising from intestate succession: concrete offensiveness and the judge's duty to provide adequate reasoning. Commentary on Supreme Court (United Sections), 16 May 2025, n. 18474*

**di Gianluca Mangone**

**Abstract [ITA]:** La nota si sofferma sulla rilevanza penale dell'omessa comunicazione di variazioni patrimoniali, in particolare quelle derivanti da successione *ex lege*. Tale questione permette di delineare il principio di offensività del diritto penale nella sua duplice declinazione, in astratto e in concreto.

**Abstract [ENG]:** *This case commentary focuses on the criminal relevance of the failure to disclose changes in assets, particularly those arising from intestate succession. This issue offers an opportunity to outline the principle of harm in criminal law in its twofold articulation, abstract and concrete.*

**Parole chiave:** variazioni patrimoniali – offensività – successione *ex lege* – prescrizione.

**Keywords:** *changes in assets – harm principle – intestate succession – statute of limitations.*

**SOMMARIO:** 1. La vicenda. – 2. Il ricorso per Cassazione: i motivi di gravame. – 3. La fattispecie di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali. Il contrasto giurisprudenziale. – 4. Reati di pericolo astratto e principio di offensività in concreto. – 5. Prescrizione del reato nell'ipotesi in cui la variazione patrimoniale derivi da successione ereditaria. – 6. Conclusioni.

### **1. La vicenda.**

Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui agli artt. 30 e 31 della l. 13 settembre 1982 n. 646, ossia in ordine alla fattispecie di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali.

L'imputato, in precedenza, era stato, difatti, condannato per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. con sentenza definitiva. Costui sarebbe stato, pertanto, obbligato a comunicare al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza competente per territorio le variazioni intervenute nel proprio patrimonio, per la durata di dieci anni dalla irrevocabilità della sentenza, ma non aveva adempiuto a tale obbligo.

Dagli atti di indagine, infatti, era risultato che tra il 2011 e il 2017 egli avesse ricevuto proventi per locazioni di immobili e che nel medesimo lasso di tempo avesse pure ricevuto la propria quota di successione ereditaria *ex lege*, a seguito della morte del padre. La vicenda successoria era stata, però, denunciata, a cura dell'*accipiens*, in data 24 febbraio 2017, soltanto all'Agenzia delle Entrate di Napoli.

Il Tribunale partenopeo aveva, allora, distinto tra gli incrementi patrimoniali derivanti dalla riscossione dei canoni di locazione e quelli derivanti dai beni ricevuti in successione ereditaria.

Rispetto ai primi, l'omessa comunicazione era stata ritenuta irrilevante, poiché si trattava di rendite provenienti da beni già di proprietà dell'imputato, irrilevanti secondo un consolidato orientamento

giurisprudenziale<sup>1</sup>. Viceversa, con riguardo ai beni ricevuti per successione legittima, il Tribunale aveva ritenuto che l'omissione integrasse il reato contestato.

La Corte di appello di Napoli, su gravame, aveva poi integralmente confermato la sentenza di primo grado, con pronunciamento del 13 ottobre 2023.

## 2. Il ricorso per cassazione: i motivi di gravame.

L'imputato, così, per mezzo del proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, articolando tre motivi.

Il primo motivo si fondava, in particolare, sull'omessa motivazione in punto di offensività in concreto della condotta dell'imputato. Si era osservato, in proposito, che la previsione di un obbligo di comunicazione, la cui violazione venisse punita anche in assenza di un'offensività in concreto dell'omissione, si sarebbe posta in contrasto con i principi cardine della materia. Nel caso di specie, la condotta sarebbe stata priva – ad avviso dell'esponente – di offensività in concreto, poiché l'incremento patrimoniale derivante dalla successione ereditaria non era stato affatto occultato, avendo l'imputato regolarmente proceduto alla dichiarazione di successione.

Il secondo motivo di gravame si era basato, invece, sulla carenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente non avrebbe affatto agito – nella prospettiva difensiva – attraverso il dolo caratteristico della fattispecie. L'imputato, infatti, non avrebbe nascosto la propria qualità di erede, presentando egli stesso, come si è già rammentato, la dichiarazione di successione.

Il terzo motivo, infine, si era innestato sull'erronea individuazione del momento consumativo del reato, collocato dalla difesa nell'anno 2016 (allorquando l'imputato aveva compiuto atti gestori dei beni ereditati), tanto che il reato stesso avrebbe dovuto ritenersi estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza d'appello.

La Prima Sezione Penale, assegnataria del ricorso, rilevata la presenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla rilevanza penale dell'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali in caso di successione ereditaria, quindi, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.

## 3. La fattispecie di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali. Il contrasto giurisprudenziale.

L'ambito di applicazione della fattispecie in esame deve essere perimetrato, poiché essa è contenuta sia negli artt. 30 e 31 della l. n. 646/1982 (oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite), sia all'interno degli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. "Codice antimafia").

Ciò che contraddistingue le due figure si coglie sotto il profilo del soggetto attivo. L'art. 80, comma 1, del Codice antimafia stabilisce, infatti, che *«salvo quanto previsto dall'articolo 30 della l. 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»*.

Posta la clausola di riserva, le disposizioni compendiate nella l. n. 646/1982, sopra richiamate, si applicano al soggetto condannato, in via definitiva, per delitti particolarmente gravi, tra i quali figura il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., mentre le disposizioni contenute nel Codice antimafia al destinatario in modo definitivo di una misura di prevenzione personale.

La condotta incriminata, però, è esattamente la stessa, ossia l'omessa comunicazione, da parte di

<sup>1</sup> Vd. Cass. Sez. VI, 28 aprile 2016, n. 17691.

uno dei soggetti sopra richiamati, di variazioni patrimoniali di una certa consistenza e con riferimento ad un medesimo intervallo di tempo.

La fattispecie risultante dal combinato disposto degli art. 30 e 31 della l. n. 646/1982, sulla quale è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite, configura un reato omissivo proprio. Viene, infatti, sanzionata l'omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza delle variazioni, concernenti elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14, intervenute nel lasso temporale specificato.

Il bene giuridico tutelato può essere individuato nell'ordine pubblico economico; talché la norma incriminatrice mira ad evitare alterazioni della libertà di concorrenza e di iniziativa economica, che potrebbe essere compromessa dall'azione di organizzazioni di stampo mafioso o assimilabili.

Nonostante il tenore letterale della fattispecie, che indica come soggetto attivo «*chiunque*», si tratta di un reato proprio, poiché può esserne responsabile soltanto colui che «*essendovi tenuto*», perché condannato in via definitiva per taluno dei reati particolarmente gravi, tra cui quello previsto dall'art. 416-*bis* c.p., non ottemperi all'obbligazione *ex lege*.

Sembrerebbe trattarsi, in prima battuta, di un delitto fondato sulla concezione propria del diritto penale c.d. "dell'autore", poiché vengono sanzionati con la fattispecie in esame unicamente soggetti che rivestono una specifica qualificazione soggettiva, derivante da una precedente condanna definitiva (oppure dall'applicazione, in modo definitivo, di una misura di prevenzione personale, per la figura contenuta nel Codice antimafia).

Tuttavia, si ritiene, di fondo, che la previsione sia immune da censure costituzionali, atteso che l'imposizione dell'obbligo, presidiata da sanzione penale in caso di violazione, è giustificata dalla pregressa manifestazione di pericolosità e appare funzionale alla tutela dell'ordine pubblico economico. Infatti, la *ratio* dell'incriminazione è quella di consentire un controllo patrimoniale analitico e penetrante nei confronti di persone che, con il loro comportamento, hanno in qualche modo mostrato pericolosità sociale, tanto da giustificare la previsione di un monitoraggio, che, per di più, non inficia il diritto di proprietà e di iniziativa economica del soggetto interessato, avendo voluto il legislatore, piuttosto, scongiurare il rischio di un reimpiego di beni di provenienza illecita nel circuito legale. Dal che, la ragionevolezza dell'incriminazione, in termini di adeguatezza del rapporto tra mezzo e scopo.

Si tratta, quindi, di un reato di pericolo astratto in cui il legislatore, sulla base di una valutazione fondata sul criterio dell'*id quod plerumque accidit*, ritiene che la condotta omissiva tipica possa porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla fattispecie (ordine pubblico economico).

Il contrasto giurisprudenziale, che ha determinato l'intervento delle Sezioni Unite, si fondava, allora, su due orientamenti contrapposti.

Per un primo orientamento (maggioritario)<sup>2</sup>, anche le variazioni patrimoniali derivanti da successione ereditaria avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione, mentre per un'altra impostazione (minoritaria)<sup>3</sup> la pubblicità legale esperita in siffatte ipotesi avrebbe potuto essere valorizzata *pro reo*, nel prisma della carenza del dolo caratteristico delle figure incriminatrici *de quibus*.

Le Sezioni Unite affrontano la tematica valorizzando il principio di offensività nella sua duplice accezione. Ciò permette di sviluppare qualche breve cenno all'applicazione di tale principio con riferimento ai reati di pericolo astratto.

#### 4. Reati di pericolo astratto e principio di offensività in concreto.

La natura di reato di pericolo astratto della fattispecie in esame (oltre che di quella contemplata dal Codice antimafia) impone un confronto con il principio di offensività in concreto.

<sup>2</sup> Ad esempio, vd. Cass., Sez. I, 19 maggio 2010, n. 23213.

<sup>3</sup> Ad esempio, vd. Cass., Sez. V, 17 gennaio 2005, n. 3079.

Detto principio<sup>4</sup> trova fondamento, soltanto implicito, sia nella Costituzione sia nel codice penale e la dottrina ne ha rintracciato le basi negli art. 25, comma 2 e 27 Costituzione e, a livello di fonti ordinarie, negli art. 56 (sul tentativo) e 49, comma 2 c.p. (sul reato impossibile) del codice penale.

Secondo la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità<sup>5</sup>, il principio di offensività deve essere declinato sia in astratto sia in concreto. Sotto il primo profilo, il canone si rivolge al legislatore, il quale deve elaborare la fattispecie incriminatrice in modo che essa disciplini una lesione (reati di danno) o una messa in pericolo (reati di pericolo) di un bene meritevole di tutela penale. L'individuazione, da parte del legislatore, di una fattispecie priva di offensività in astratto, così, potrebbe essere censurata dalla Consulta per violazione dei citati parametri costituzionali, come è avvenuto, per esempio, con la sentenza n. 189 del 25 maggio 1987 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni incriminatrici contenute nella l. 24 giugno 1929, n. 1085 in tema di divieto di esposizione, senza autorizzazione delle autorità politiche locali, di bandiere estere.

Il principio di offensività in concreto, invece, si rivolge all'interprete e, in particolar modo, al giudice, che ha l'obbligo di accertare che il fatto oggetto del processo, pur astrattamente tipico, si sia *anche* rivelato concretamente offensivo del bene giuridico tutelato dalla fattispecie.

Secondo una tesi dottrinale<sup>6</sup>, accolta dalla giurisprudenza<sup>7</sup>, in difetto di offensività concreta si configurerebbe, allora, una c.d. "tipicità apparente", in quanto l'offensività sarebbe interna allo stesso fatto tipico. La formula assolutoria, sarebbe, pertanto quella per cui «il fatto non sussiste».

Ad avviso di altra tesi<sup>8</sup>, talvolta accolta in giurisprudenza<sup>9</sup>, il difetto di offensività in concreto sarebbe, invece, riconducibile ad una ipotesi di reato impossibile *ex art. 49, comma 2, c.p. «per la inidoneità dell'azione»*. L'unica differenza tra le due impostazioni, quindi, è rappresentata dal fatto che quella da ultimo richiamata, nelle medesime circostanze, autorizza l'applicazione della misura di sicurezza (libertà vigilata)<sup>10</sup>.

La verifica di offensività in concreto appare particolarmente importante con riferimento ai reati di pericolo astratto, nei quali il legislatore individua come "generalmente" pericolosa una certa condotta. La qualificazione di un reato come di pericolo astratto (cioè in contrapposizione ai reati di pericolo concreto) porterebbe a ritenere, in prima battuta, che con riferimento a tale tipologia di reati non

<sup>4</sup> Nell'ambito della letteratura più recente sul principio di offensività, vd. G. NEPPI MODONA, *Il lungo cammino del principio di offensività*, in AA. VV., *Studi in onore di Marcello Gallo*, Torino, 2004, 89 ss.; M. CATERINI, *Reato impossibile e offensività. Un'indagine critica*, Napoli, 2004; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005; D. FALCINELLI, *Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale*, Torino, 2007; F.C. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità del contenuto delle leggi penali*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1998, 1, 350 ss.; F. MANTOVANI – G. FLORA, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 183 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2024, 201 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 280 ss.; C.F. GROSSO – M. PELISSERO – D. PETRINI – P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 286 ss.

<sup>5</sup> *Ex multis* Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 278; nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2019, n. 12348, "Caruso".

<sup>6</sup> G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale*, cit. Secondo gli Autori, l'offesa è un elemento espresso o sottinteso del fatto di reato; vd. anche G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 201-202.

<sup>7</sup> Ad esempio, vd. Cass., Sez. V, 10 ottobre 2024, n. 41538.

<sup>8</sup> M. GALLO, voce *Dolo* (*dir. pen.*), in *Enc. dir.*, vol. XIII, 1964, 786; G. NEPPI MODONA, *Il lungo cammino del principio di offensività*, cit., 89 ss.; ID., *Il reato impossibile*, Milano, 1965, *passim*; M. CATERINI, *Reato impossibile e offensività*, cit., 205 ss.

<sup>9</sup> In materia di delitti di falso, la giurisprudenza riconduce il c.d. "falso grossolano", privo di offensività in concreto, al reato impossibile *ex art. 49, comma 2, c.p.*; ad esempio, vd. Cass., 6 dicembre, 2017, n. 57521.

<sup>10</sup> C.F. GROSSO – M. PELISSERO – D. PETRINI – P. PISA, *Manuale*, cit., 286 ss. in cui gli Autori riportano le due tesi sviluppatesi in dottrina in merito alla riconducibilità del fatto concretamente inoffensivo alla tipicità apparente oppure al reato impossibile *ex art. 49, comma 2, c.p.*

debba essere effettuata dal giudice alcuna verifica di offensività in concreto.

La giurisprudenza di legittimità<sup>11</sup>, però, almeno negli orientamenti più recenti, ha espresso un diverso avviso, ritenendo che suddetta verifica debba essere condotta anche nel contesto dei reati *de quibus*. Il reato di pericolo astratto, infatti, potrebbe essere ritenuto conforme al principio di offensività in astratto se alla base dell'incriminazione della condotta vi sia una congrua e ragionevole applicazione di una massima di esperienza (fondata sul criterio dell'*id quod plerumque accidit*) che ricollegli a quella condotta – apprezzata, per l'appunto, nella sua dimensione astratta – una messa in pericolo del bene giuridico tutelato<sup>12</sup>.

Secondo la descritta, e ormai consolidata, impostazione, il principio di offensività, però, anche in queste ipotesi, opera in modo ininterrotto dal momento della produzione legislativa della fattispecie fino alla sua applicazione al caso concreto. Per tale ragione, anche nei reati di pericolo astratto il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione di offensività in concreto della condotta, escludendo la punibilità in difetto di tale elemento.

Così facendo, la distinzione tra reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto ha finito col rivelarsi sempre più evanescente, fermo che, per quanto concerne i reati di pericolo astratto, la giurisprudenza tende a sostenere un'inversione dell'*onus probandi*, nel senso che, in relazione a suddette ipotesi, spetterebbe all'imputato l'onere di dimostrare che il fatto contestato, astrattamente tipico, si sia rivelato inoffensivo in concreto<sup>13</sup>.

Le Sezioni Unite, allora, in occasione della pronuncia della sentenza in rassegna, hanno impiegato il principio di offensività, nella sua duplice valenza, per risolvere la questione sottoposta alla loro attenzione.

La fattispecie di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali – ad avviso della suprema Corte – rispetta il principio di offensività in astratto, poiché un costante monitoraggio sui beni delle persone gravate dal legislatore dell'obbligo è idoneo ad assicurare un rafforzamento delle tutele dell'ordine pubblico economico.

È fuor di dubbio – prosegue la Corte – che, in virtù del tenore letterale della fattispecie contestata all'imputato, sussista un obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali qualunque ne sia la fonte, ossia anche per quelle sottoposte a pubblicità legale, come la successione *ex lege*. La fattispecie, del resto, è volutamente formulata – chiosa la Corte – in modo ampio, in modo da ricomprendere qualunque vicenda modificativa degli assetti patrimoniali dell'obbligato.

Il tenore letterale della fattispecie, ciò nondimeno, ad avviso delle Sezioni Unite, deve essere interpretato alla luce del principio di offensività in concreto. In questa ipotesi, il giudice, quindi, deve valutare se l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali abbia posto concretamente in pericolo l'interesse tutelato. Quando, allora, la variazione patrimoniale sia soggetta a pubblicità legale, l'onere motivazionale circa l'offensività in concreto dell'omissione deve ritenersi rafforzato, dovendosi indicare in motivazione la ragione per cui l'omissione dell'obbligo incriminato sia stata idonea a porre concretamente in pericolo il bene giuridico tutelato.

Sul punto, la Corte, però, ha reso una motivazione alquanto oscura; fatto è che, volendo fornire in questa sede un'interpretazione del *dictum*, si potrebbe rilevare come, di massima, l'offensività in concreto sia da escludersi nel caso in cui, comunque, gli obblighi di pubblicità legale stabiliti da norme *extra* penali siano stati adeguatamente adempiuti dal soggetto obbligato, laddove la responsabilità/offensività dovrebbe residuare in quello in cui siffatti adempimenti (oltre che quelli previsti dalla norma penale) non siano stati compiuti.

Per il resto, le Sezioni Unite declinano, attraverso un passaggio motivazionale alquanto sbrigativo, l'argomento relativo alla carenza di dolo, appiattendosi, ancora una volta, su consolidati orientamenti

<sup>11</sup> Vd. Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2024, n. 16153.

<sup>12</sup> Vd. anche Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 278.

<sup>13</sup> Vd. A. DE LIA, "Ossi di seppia"? *Appunti sul principio di offensività*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 6 luglio 2019 (spec. 23).



pretori per i quali – come risaputo – l’elemento psichico nei reati omissivi propri tendenzialmente coinciderebbe con la c.d. “*suitas*”, che lascia tradizionalmente poco spazio anche alla rilevanza dell’errore<sup>14</sup>.

### 5. Prescrizione del reato nell’ipotesi in cui la variazione patrimoniale derivi da successione ereditaria.

La vicenda portata all’attenzione delle Sezioni Unite ha imposto anche la complessa analisi del *dies a quo* del termine di prescrizione relativo alla fattispecie di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali in caso di successione *ex lege*. In questo caso, il diritto penale interseca necessariamente gli istituti civilistici dell’apertura della successione ereditaria e dell’accettazione dell’eredità, imponendo una trattazione multidisciplinare.

Il reato in esame ha natura istantanea e, in generale, si consuma una volta decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal fatto che abbia determinato le variazioni patrimoniali, in difetto della comunicazione al nucleo di Polizia tributaria.

In caso di variazione patrimoniale derivante da successione ereditaria, però, il momento consumativo assume una peculiarità. Le norme civilistiche da prendere in considerazione sono gli artt. 474, 476 e 459 c.c. L’art. 474 c.c. stabilisce che «*l’accettazione può essere espressa o tacita*», mentre l’art. 476 c.c. fornisce la definizione di accettazione tacita, affermando che «*l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede*». Infine, l’art. 459 c.c. stabilisce l’effetto dell’accettazione dell’eredità, chiarendo che essa «*si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione*».

In caso di successione ereditaria, in virtù del combinato disposto delle norme richiamate, l’accettazione, espressa o tacita che sia, ha, dunque, effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione, ossia al momento della morte del *de cuius*.

Il fatto determinativo della variazione patrimoniale dovrebbe, quindi, essere collocato al momento dell’apertura della successione medesima. Tale soluzione, però, non appare ragionevole ai fini dell’integrazione del delitto in esame. Infatti, si finirebbe con l’ammettere ipotesi di “consumazione retroattiva” del delitto, poiché il chiamato all’eredità, accettando dopo un rilevante intervallo di tempo (costui ha diritto di accettare entro dieci anni dall’apertura della successione), diventerebbe erede con effetto retroattivo all’apertura della successione. Di conseguenza, costui finirebbe col trovarsi *ipso facto* nella condizione di violazione dell’obbligo comunicativo prescritto dalla norma penale.

La soluzione più ragionevole, quindi, ad avviso delle Sezioni Unite, è quella di ritenere che, ai fini dell’integrazione del delitto in esame e, quindi, unicamente a fini penalistici, l’art. 459 c.c. subisca una deroga parziale, in ordine alla retroattività. Di conseguenza, la variazione patrimoniale non può essere fatta risalire – per la Corte – al momento dell’apertura della successione, bensì al momento dell’accettazione dell’eredità, nel caso di specie tacita *ex art.* 476 c.c. Il delitto, quindi, si consuma decorsi trenta giorni dal momento dell’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, al ricorrere dell’omissione della comunicazione doverosa.

Si deve aggiungere che, secondo l’opinione giurisprudenziale prevalente, la sola presentazione della dichiarazione di successione non implica l’accettazione tacita dell’eredità<sup>15</sup>.

Alla luce di tale coacervo, volgendo l’attenzione al caso in esame, a fronte della morte del *de cuius*, avvenuta in data 31 gennaio 2016, le Sezioni Unite hanno rimarcato che il ricorrente avesse compiuto

<sup>14</sup> Sul concetto di *suitas*, vd. F. ANTOLISEI, *Sul concetto dell’azione del reato*, in *Riv. Pen.*, 1925, 1, 505 ss., nonché ID., *L’azione e l’evento nel reato*, Milano, 1928, e, più di recente, V. CILIBERTI, *La suitas. Stato dell’arte e prospettive di un istituto controverso*, in *Cult. Giur. Dir. Viv.*, 2017, 4, 1 ss.

<sup>15</sup> Infatti, alla presentazione è obbligato anche il mero chiamato *ex art.* 28, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 262, convertito con l. 24 novembre 2006, n. 286. Sul punto, vd., *ex multis*, Cass., VI Sez. Civ., 30 aprile 2021, n. 11478.

una serie di atti (quali l'inserimento nella denuncia dei redditi, presentata nel 2017, relativa a quelli percepiti nel 2016; la riscossione di canoni di locazione derivanti dai beni ereditati; la richiesta di disdetta dell'utenza telefonica e, infine, la presentazione della dichiarazione di successione il 24 febbraio 2017). L'insieme di questi atti, ad avviso della Corte, allora, avrebbe dovuto essere considerato come accettazione tacita dell'eredità, da collocare al momento dell'ultimo atto, cioè quello della presentazione della dichiarazione di successione.

Di conseguenza, alla luce dell'accettazione tacita, il delitto si sarebbe consumato decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, in difetto della comunicazione doverosa, ossia nel marzo 2017. Con riferimento al caso sottoposto alle Sezioni Unite, il delitto, quindi, si era estinto per prescrizione in data 24 settembre 2024.

Talché, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna oggetto di gravame.

## 6. Conclusioni.

Il principio di offensività rappresenta un parametro fondamentale del diritto penale e deve esplicitare la propria funzione dal momento di formazione della fattispecie ad opera del legislatore fino a quello della sua applicazione giudiziaria.

Il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite pone in risalto un collegamento tra il principio di offensività in concreto e l'onere motivazionale del giudice, implicitamente portando a queste conclusioni: in caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali derivanti da atti non soggetti a pubblicità legale, il giudice dovrà effettuare comunque una valutazione di offensività in concreto dell'omissione, dovendo motivare la sua sussistenza, ma la motivazione potrà essere meno incisiva; in caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali derivanti da atti soggetti a pubblicità legale o da successione *ex lege*, il giudice dovrà, parimenti, effettuare una valutazione di offensività in concreto dell'omissione, ma la motivazione dovrà essere "in positivo", ossia molto più incisiva e analitica rispetto alla prima ipotesi.

Le Sezioni Unite, in modo condivisibile, non giungono ad escludere automaticamente la tipicità dell'omessa comunicazione di variazioni patrimoniali derivanti da successione *ex lege*, perché il tenore letterale della norma non lo consente, ma in questa ipotesi richiedono un onere motivazionale del giudice rafforzato e, tendenzialmente, l'offensività in concreto dovrebbe essere esclusa nell'ipotesi in cui l'obbligo pubblicitario sia stato concretamente adempiuto dal soggetto obbligato, pur in violazione del dovere comunicativo imposto dalla norma penale di riferimento.